



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
E DI COMUNITA'
UFFICIO IV DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO

Via Damiano Chiesa, 24 - 00136
ROMA tel. +39 06.6818.331 e-mail:
autoritacentrali.dgmc@giustizia.it
<https://www.giustizia.it>

dott.ssa Tiziana Pagliaroli
(Funzionario)

AUTORITA' CENTRALE
DESIGNATA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA
CONVENZIONE DE L'AJA 25/10/1980 SUGLI
ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE
INTERNAZIONALE DEI MINORI
PER L'ITALIA
E AI SENSI DELL'ART. 76 DEL REGOLAMENTO
(UE) 2019/1111 DEL CONSIGLIO DEL
25/6/2019

**relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione
internazionale di minori**

Ogni Paese
aderente ha
designato
un'Autorità
Centrale

L'elenco è disponibile sul
sito della Conferenza de
L'Aja di diritto
Internazionale privato



<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=24>

Art. 7 della Convenzione 25/10/1980: i compiti delle Autorità Centrali

- Le Autorità Centrali cooperano tra di loro e promuovono presso le Autorità competenti nei loro Paesi, le iniziative e l'avvio delle procedure atte a favorire il ritorno dei minori sottratti nel luogo di loro residenza abituale. In particolare provvedono a:
- localizzare il minore e verificare eventuali situazioni di pregiudizio;
- favorire la composizione bonaria della vicenda ai fini del ritorno volontario;
- fornire informazioni sulla situazione socio-ambientale del minore;
- scambiare informazioni sulle procedure previste per l'applicazione della Convenzione e sulla normativa applicabile al caso;
- avviare i procedimenti giudiziari, o fornire informazioni per il reperimento di avvocati che instaurino la procedura e per l'accesso al gratuito patrocinio;
- fornire aggiornamenti sugli sviluppi del procedimento in ogni stato e grado;
- assicurare il ritorno del minore in condizioni di sicurezza.

Assistono i genitori, residenti sul territorio dello Stato, vittime di sottrazione internazionale verso l'estero, nella formulazione dell'istanza (art. 8 della Convenzione) (**casi attivi**)

Secondo un modello standard approvato dai vari Paesi che deve contenere a norma dell'art.8:

- una descrizione sintetica dei motivi su cui si basa la domanda di ritorno del minore presentata dal richiedente e tutte le informazioni disponibili relative al luogo in cui si trova il minore e all'identità della persona con la quale si presume che il minore si trovi
- corredata della documentazione minima relativa a:
 - maternità paternità (certificato nascita minore);
 - titolarità, esercizio della responsabilità genitoriale (ex lege o per provvedimento del giudice);
 - residenza abituale del minore (certificato di residenza) e del nucleo familiare (stato di famiglia), attestazioni frequenza scolastica, presa in carico sanitaria.

Trasmettono l'istanza alla collaterale Autorità Centrale del Paese verso cui è avvenuta o si presume sia avvenuta la sottrazione

La legge 15 gennaio 1994 n. 64

La procedura di applicazione della convenzione in Italia

L' Autorità Centrale per i **casi passivi (trasferimenti illeciti sul territorio italiano)**:

- si avvale dell'assistenza degli Uffici Minori delle Questure, per accertare la presenza del minore sul territorio nazionale e per invitare il genitore sottrattore a riportarlo nel paese di residenza abituale, nonché per verificare eventuali situazioni di pregiudizio in atto, ai fini dell'immediata segnalazione al PM;
- in caso di rifiuto, trasmette gli atti al PM che presenta ricorso al Tribunale per i minorenni.
- L'Autorità Centrale si occupa, eventualmente di richiedere o favorire l'accesso al gratuito patrocinio, legge 122/2016, di fornire informazioni per la partecipazione all'udienza, per richiedere l'interprete, per comunicare il provvedimento emesso e fornire informazioni sulle ulteriori fasi di impugnazione (rigetto della domanda) o di esecuzione dell'ordine di ritorno.
- Gli USSM intervengono nella fase di esecuzione dell'ordine di ritorno, su disposizione dell'organo dell'esecuzione, il PM, per favorire la riconsegna o il ritorno in condizioni di protezione e sicurezza.

Uffici Minori delle
Questure

Procure della
Repubblica presso i
Tribunali per i
minorenni

Tribunali per i
Minorenni

PM organo di
esecuzione - Uffici di
Servizio sociale per i
minorenni

I numeri:
quanti sono i
casi trattati per
sottrazione
internazionale
ogni anno?
Dati relativi
agli ultimi 10
anni

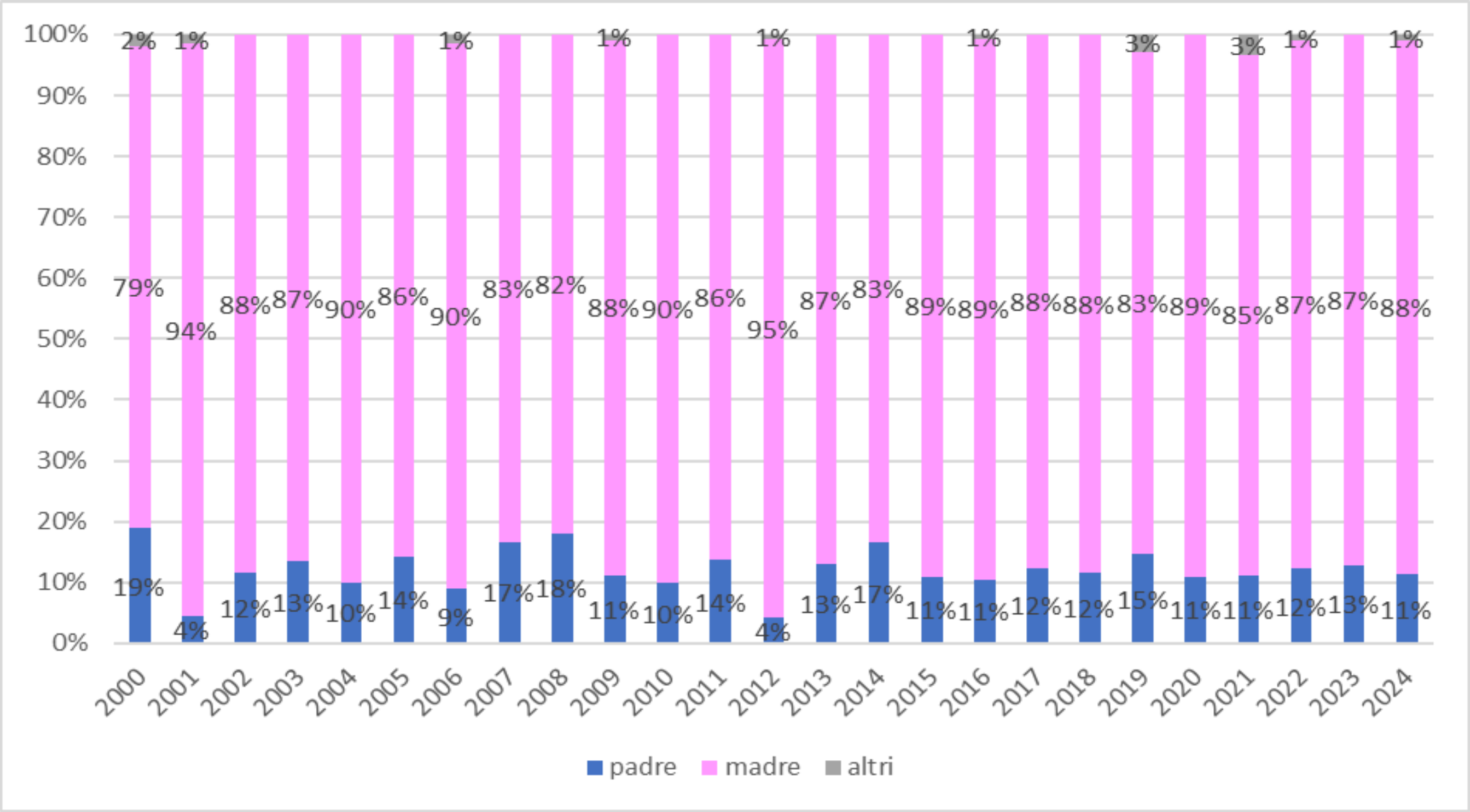
	casi attivi	casi passivi	
2014	151	63	214
2015	156	55	211
2016	152	64	216
2017	120	86	206
2018	130	73	203
2019	109	81	190
2020	128	60	188
2021	89	69	158
2022	98	61	159
2023	117	83	200
2024	97	73	170

Principali caratteristiche del fenomeno

- La sottrazione del figlio/i attuata come fuga all'estero all'insaputa dell'altro genitore (in genere nel paese di origine, ma anche verso un paese di migrazione, dove si trovano già parenti e una propria comunità nazionale)
- La sottrazione del figlio/i attuata come trattenimento nel paese, dove si trova la propria famiglia di origine, patria o paese di migrazione, in occasione di una vacanza concordata con l'altro genitore
- In entrambi i casi l'allontanamento è spesso accompagnato dalla rescissione di ogni rapporto e contatto con l'altro genitore
- nei casi più gravi, per fortuna poco numerosi, la sottrazione è una fuga con sparizione e perdita delle tracce di minore/i e genitore. In tali casi un apposita task force presso la Farnesina si riunisce periodicamente:
- Unità di tutela Minori MAECI
- Ministero della Giustizia Autorità Centrale
- INTERPOL SIRENE SCO (Ministero dell'Interno)

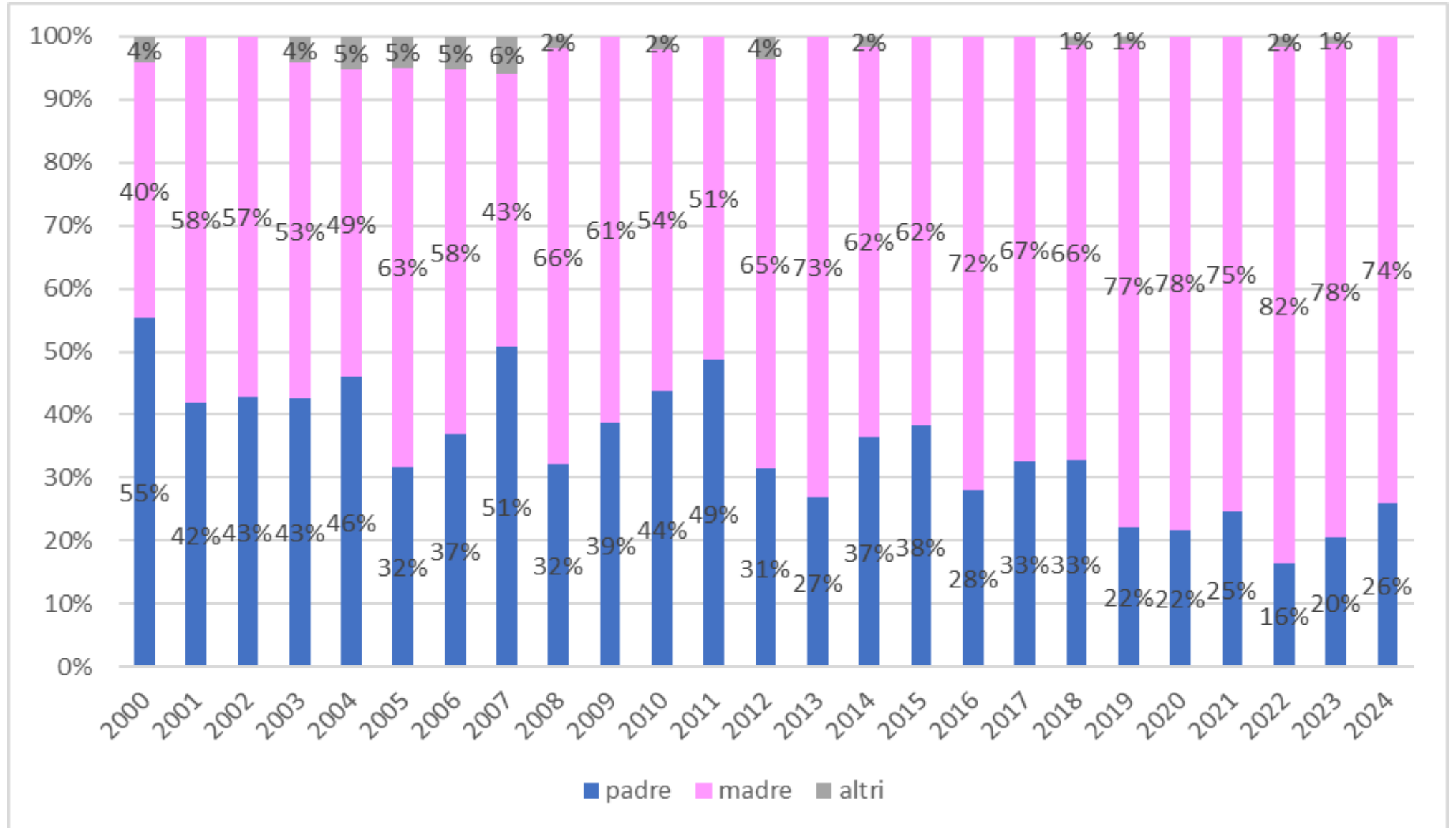
Il genitore che più frequentemente attua la sottrazione è la madre

Casi attivi



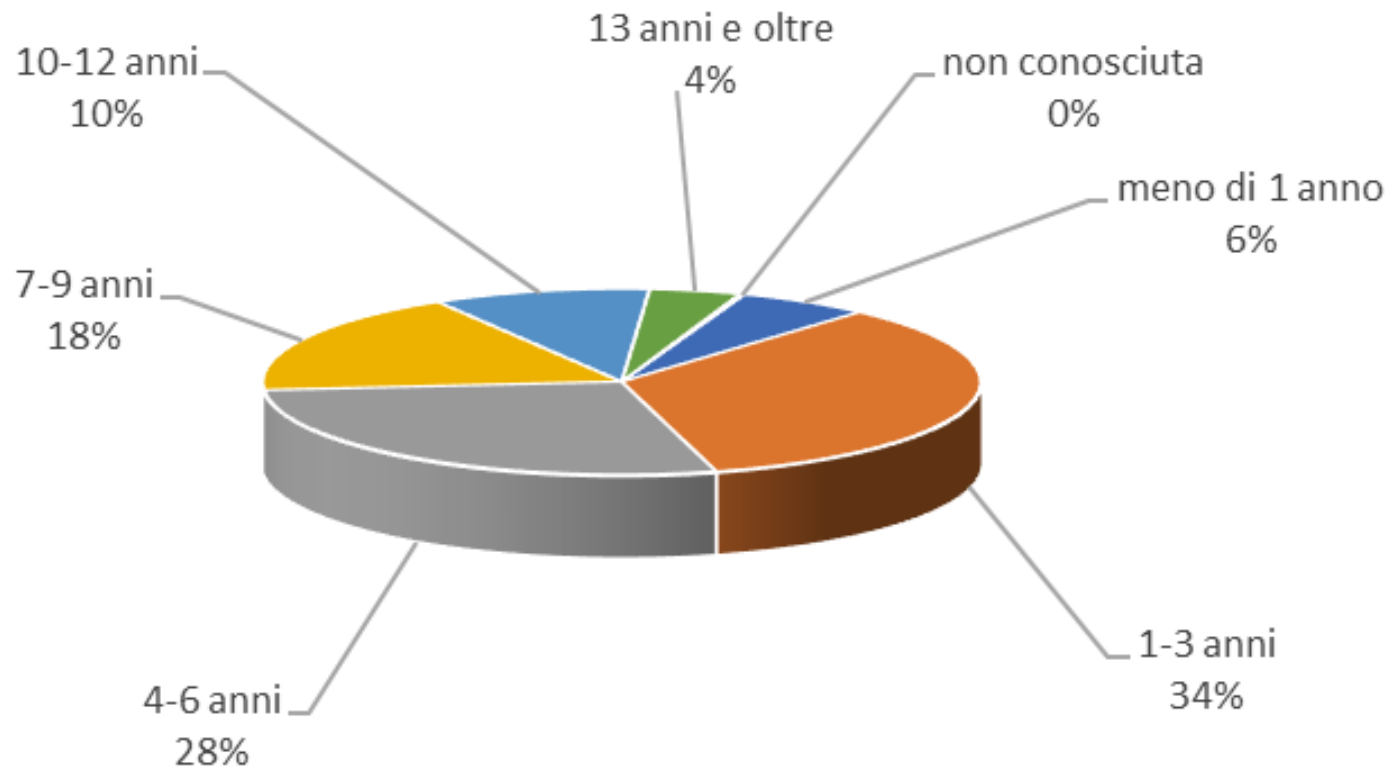
Il genitore, quindi, che più frequentemente presenta l'istanza è il padre

Casi passivi



I minori sottratti in genere sono in tenera età

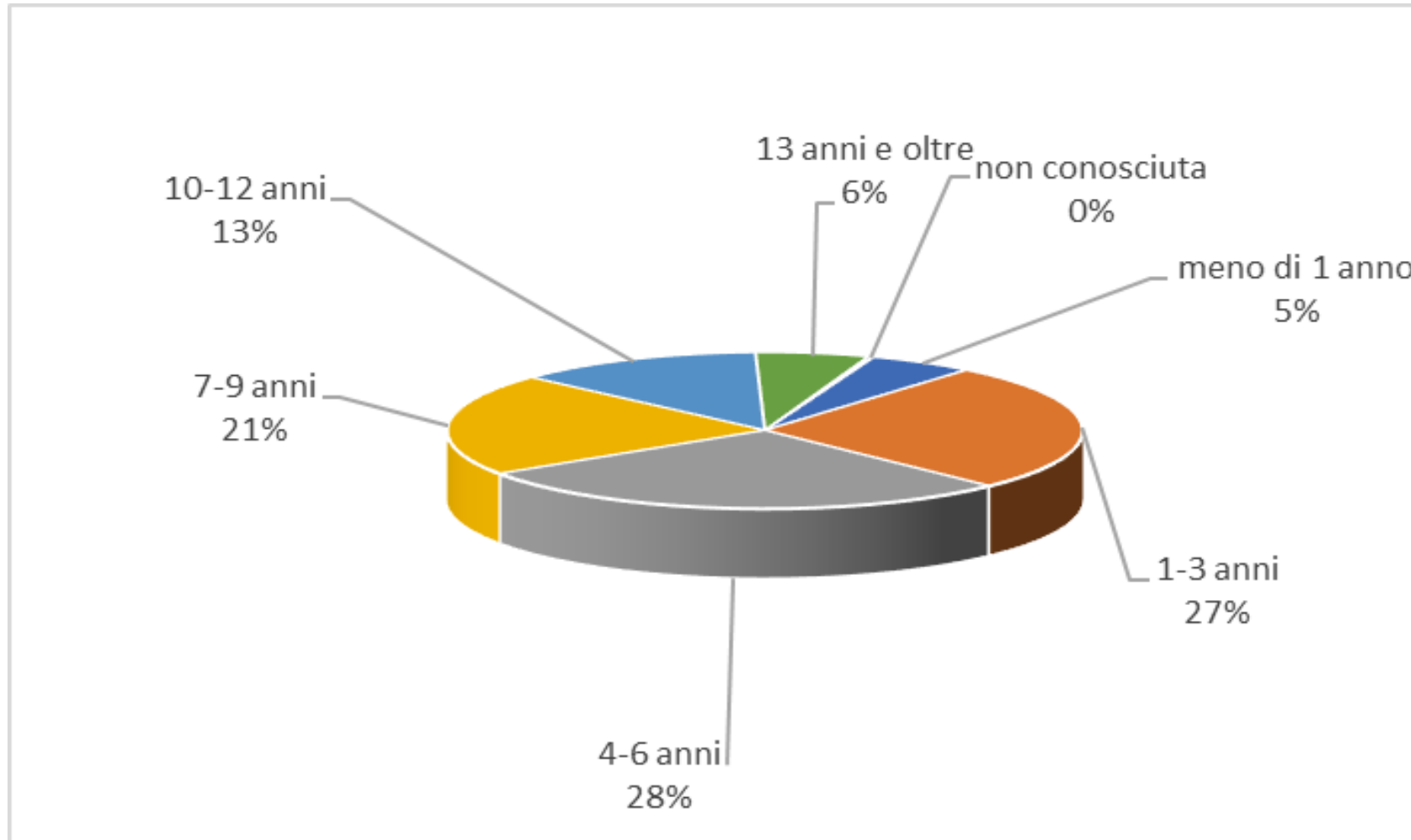
Casi attivi



Minori per i quali è stata presentata istanza di ritorno negli anni dal 2000 al 2024: composizione percentuale secondo la classe di età

La fascia 0-3 anni è la più consistente sia nei casi attivi che passivi

Casi passivi



Segue la fascia 4-6 anni

I MINORI PIU' PICCOLI SONO PIU' FACILI DA SOTTRARRE PERCHE' NON SI OPPONGONO

I bambini più piccoli, inoltre, hanno un forte legame di attaccamento alla madre sottrattrice, che di per sé può essere un fattore di protezione, nella situazione di pregiudizio derivante comunque, dall'allontanamento dall'altro genitore, che provoca vissuti traumatici di abbandono e nei minori più grandi anche sradicamento dal proprio mondo, dalle proprie cose e abitudini

La Convenzione tutela il minore dagli effetti pregiudizievoli della sottrazione ..

senza escludere la possibilità che possa rappresentare una forma estrema di protezione del figlio da parte della madre, vittima di gravi forme di violenza, prevedendo nell'art. 13, par. 1 lett. b la possibilità di rigettare la domanda di ritorno, pur se il trasferimento illecito è accertato, nei casi di grave pericolo di pregiudizio per il minore, in cui rientra l'esposizione a tali situazioni di violenza domestica



1980 Child Abduction
Convention

Guide to
Good Practice

Part VI
Article 13(1)(b)

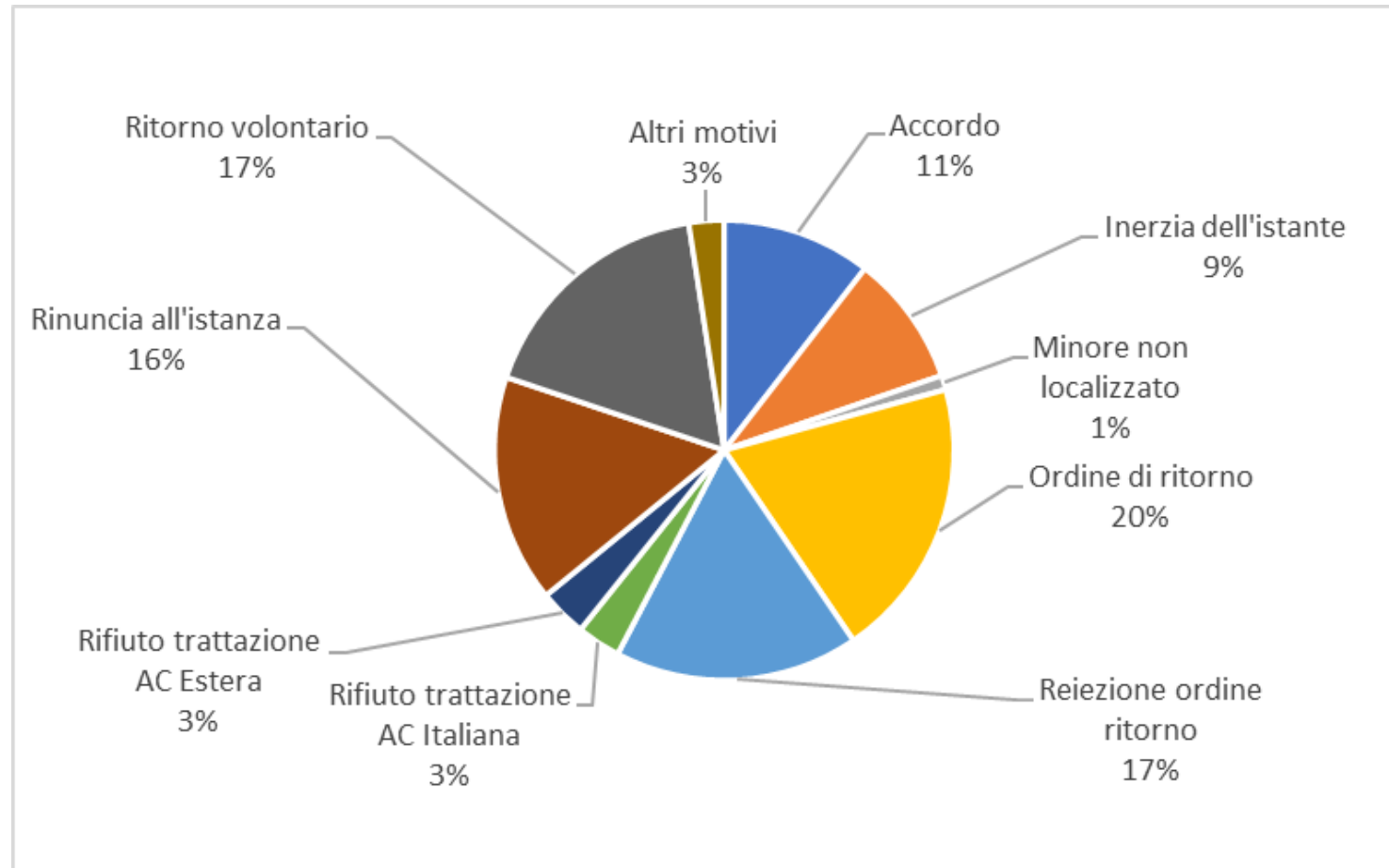
- [HCCH | Child Abduction Section](#)

In genere, all'origine in ogni caso c'è il conflitto derivante la fine della relazione, ma anche da scelte di vita divergenti (es. opportunità di lavoro, dottorati di ricerca all'estero per le coppie più giovani) che talvolta si risolve autonomamente, anche pacificamente..

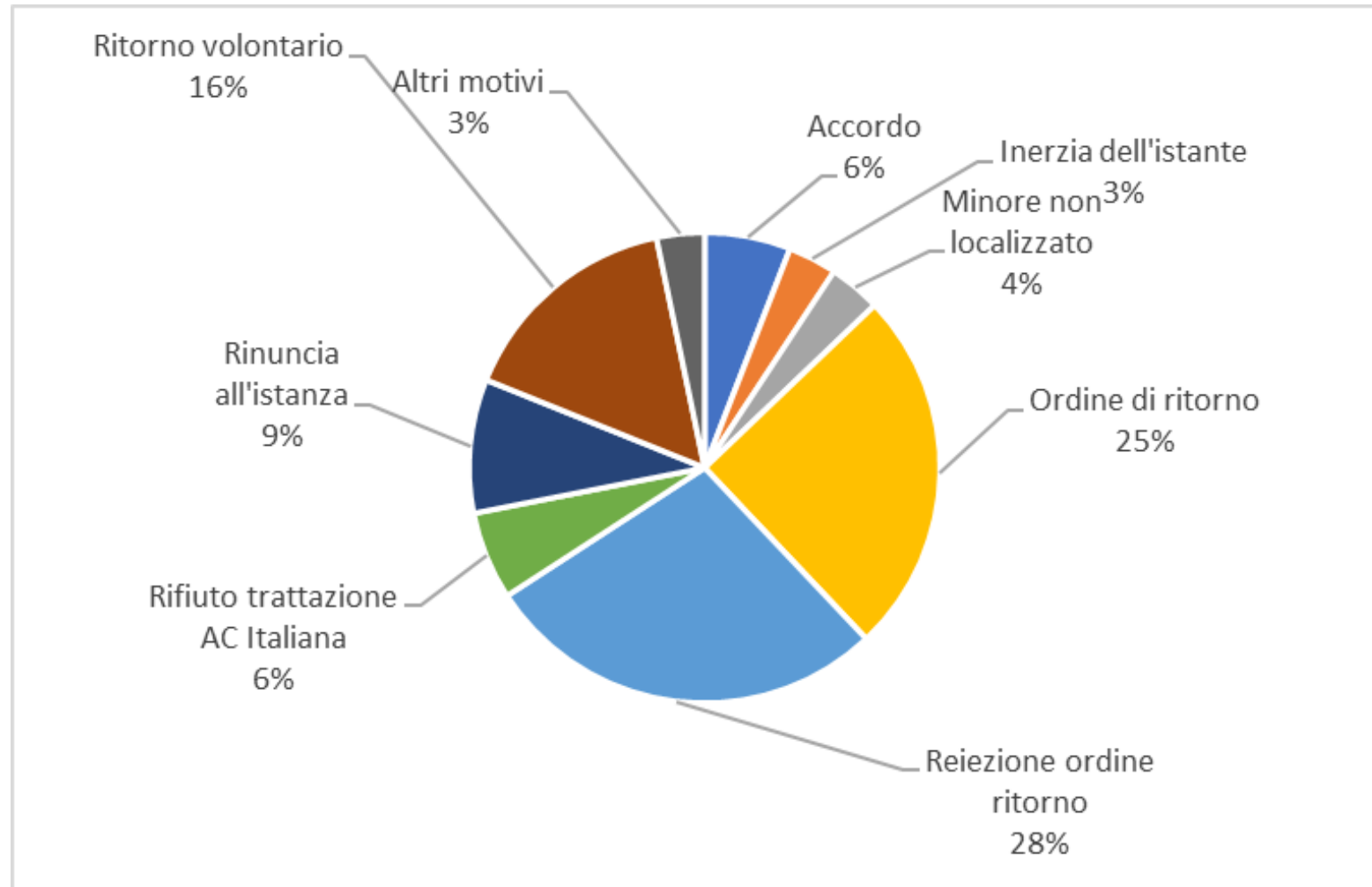
Fin dal 2012 la Conferenza de L'Aja ha pubblicato una guida sulle buone prassi in materia di mediazione familiare transfrontaliera (in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione) la cui diffusione è fortemente sollecitata anche dal Regolamento 2019/1111 che integra la Convenzione

UNA PARTE CONSISTENTE DEI FASCICOLI APERTI PRESSO L'A.C. ITALIANA SI CHIUDE NELLA FASE ANTECEDENTE IL GIUDIZIO, PER RITORNO VOLONTARIO, ACCORDO EXTRAGIUDIZIALE, RINUNCIA, INERZIA DELL'ISTANTE, COME MOSTRANO I GRAFICI SULLE MODALITA' DI DEFINIZIONE DEI CASI APERTI PRESSO L'A.C. ITALIANA NELL'ARCO TEMPORALE 2000 - 2024

Gli esiti dei casi ai sensi della convenzione – casi attivi



Gli esiti dei casi ai sensi della convenzione – casi passivi



LE DECISIONI DI RITORNO E NON RITORNO

- NUMERICAMENTE ORDINE DI RITORNO E RIFIUTO DE RITORNO NON SI DISCOSTANO DI MOLTO.
- I MOTIVI DI RIGETTO DELL'ISTANZA SONO PRINCIPALMENTE AI SENSI DELL'ART. 13, B (PERICOLO DI GRAVE PREGIUDIZIO DEL MINORE PER EFFETTO DEL RITORNO, in cui si riconduce la violenza domestica)
- NON SONO DISPONIBILI, COMUNQUE, STATISTICHE DETTAGLIATE SUL NUMERO DEI RIGETTI PER OGNI SIGOLO MOTIVO (TRA L'ALTRO SPESSO SI TRATTA DI MOTIVI CONCORRENTI):
 - art. 13 primo comma lett. a (consenso al trasferimento)
 - Art.13, primo comma lett, b (pericolo di pregiudizio per effetto del ritorno)
 - Art 13, secondo comma (il minore si oppone al ritorno)
 - Art. 12, secondo comma il minore si è integrato nel nuovo ambiente ovvero non ha la residenza abituale nel paese richiesto
- NON E' POSSIBILE, SULLA BASE DEI DATI STATISTICI DISPONIBILI, FORNIRE IL DATO ESATTO DEI RIGETTI PER CONDOTTE RICONDUCIBILI ALLA VIOLENZA DOMESTICA

L'ordine di ritorno, inoltre, non esclude la presenza di situazioni di violenza domestica

- LA CONVENZIONE TUTELA INFATTI IL MINORE PRINCIPALMENTE DAL PREGIUDIZIO DERIVANTE DALLA CONDOTTA ABUSIVA DELLA SOTTRAZIONE
- E DAL *FORUM SHOPPING* : L'ART. 16 DELLA CONVENZIONE CONSENTE DI FAR SOSPENDERE OGNI PROCEDIMENTO INSTAURATO DAL GENITORE SOTTRATTORE, PER OTTENERE L'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO/I NEL PAESE DI RIFUGIO: **LE AUTORITA' CENTRALI COOPERANO AL TAL FINE**
- ANCHE LE SITUAZIONI DI VIOLENZA DOMESTICA, DEVONO QUINDI, PREFERIBILMENTE, **QUANDO POSSIBILE**, ESSERE APPROFONDITE DAL GIUDICE DELLA RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE

Attività di cooperazione dell' Autorità Centrale in relazione ai casi in cui emergano situazioni di violenza domestica

Fin dai primi accertamenti in sede di localizzazione, delegati in Italia alle Questure – Uffici Minori, possono emergere dalle dichiarazioni rese dal presunto sottrattore, che abbiamo visto essere principalmente la madre, situazioni legati ad abusi e violenza domestica, a motivo del trasferimento in Italia all'insaputa o senza il consenso dell'altro genitore;

L'Autorità Centrale, deve rimettere l'istanza e tali risultanze al PM, il quale presenta d'Ufficio il ricorso al Tribunale per i minorenni per l'applicazione della Convenzione, talvolta anche in presenza di un procedimento ai sensi degli artt. 330 e ss. in relazione ad una eventuale denuncia di violenza presentata dalla madre, che può essere stata nel frattempo anche collocata in un centro antiviolenza;

Le Autorità Centrali possono riferire su tali circostanze, per orientare la scelta dell'istante nel proseguire o rinunciare all'istanza, attesa la possibilità che il ritorno possa essere rifiutato

Le norme che integrano la convenzione in ambito europeo: **Regolamento 2019/1111 (UE) del Consiglio – art. 27**

Nei casi in cui potrebbe essere rifiutata l'istanza ai sensi dell'art. 13 lett. b

L'A.G. è tenuta a verifica che siano state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.

A tal fine l'autorità giurisdizionale può comunicare con le autorità competenti dello Stato membro, nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, direttamente o con l'assistenza **delle**

Autorità Centrali

(designate ai sensi dell'art. 76 del Regolamento)



Art. 27, comma 5 Regolamento 2019/111

Le misure provvisorie di protezione contenute nell'ordine di ritorno

«Nel disporre il ritorno del minore, l'autorità giurisdizionale può, se del caso, adottare provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento al fine di proteggere il minore dal grave rischio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della Convenzione dell'Aia del 1980, purché l'esame e l'adozione di tali provvedimenti non ritardino indebitamente il procedimento di ritorno»

ART. 29 DEL REGOLAMENTO 2019/1111

- NEL CASO IN CUI IL GIUDICE RIGETTI LA DOMANDA DI RITORNO **unicamente** AI SENSI DELL'ART. 13, primo comma lett.b (pericolo di pregiudizio per effetto del ritorno) e secondo comma (il minore si oppone al ritorno)

L'art. 29 prevede la procedura affinché tale decisione possa essere riesaminata dal giudice del paese di residenza abituale del minore, direttamente su istanza di parte (entro 3 mesi dalla notifica della decisione di non ritorno), a norma del paragrafo 5, oppure a norma del paragrafo 3 entro 1 mese, con trasmissione degli atti d'Ufficio e all'esito se il minore viene affidato al genitore che ha subito la sottrazione, la decisione è immediatamente esecutiva nello stato di rifugio, paragrafo 6.

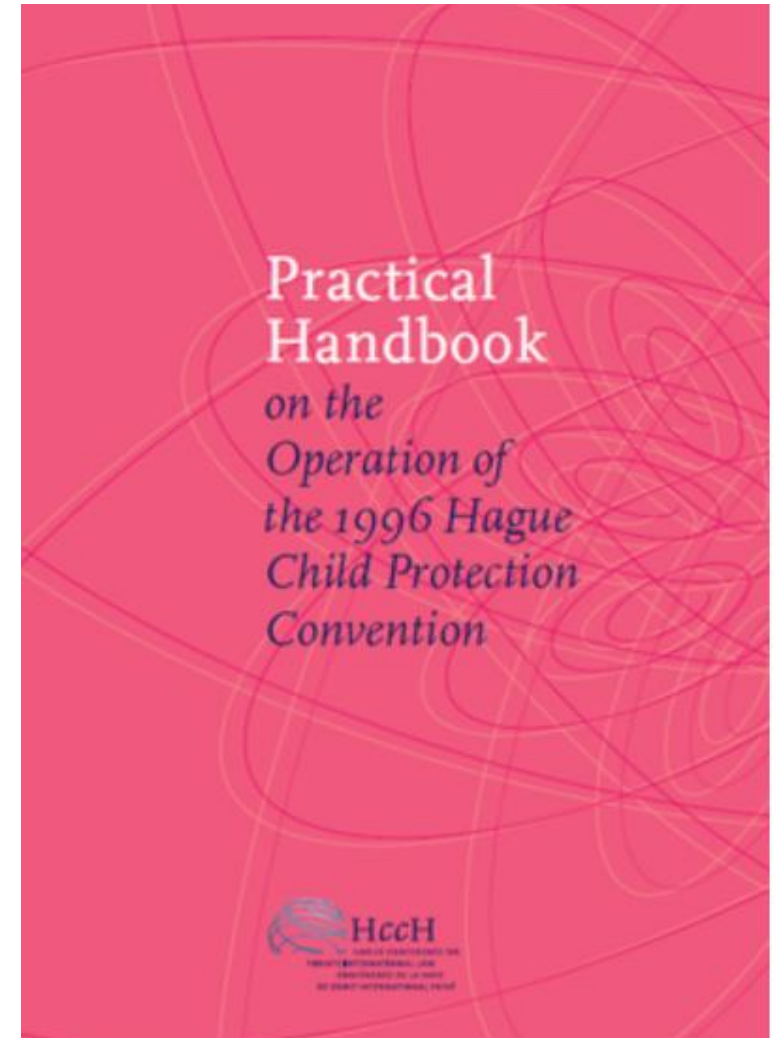
Entro un mese dalla decisione di non ritorno ai sensi dell'art. 13 b, trasmissione d'ufficio degli atti

- Se, nel momento in cui **l'autorità giurisdizionale** rende una decisione unicamente ai sensi dell'art. 13, lett. b o art. 13 par. 2, è al corrente che un'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima della sottrazione è già stata investita di un procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, **provvede**, entro un mese dalla data della decisione di cui al paragrafo 1, **a trasmettere** all'autorità giurisdizionale di quello Stato membro, **direttamente o tramite le autorità centrali**, i documenti seguenti:
 - a) una copia della sua decisione di cui al paragrafo 1;
 - b) il certificato **di cui all'allegato 1 del Regolamento**;
 - c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze del procedimento convenzionale e qualsiasi altro documento reputi pertinente

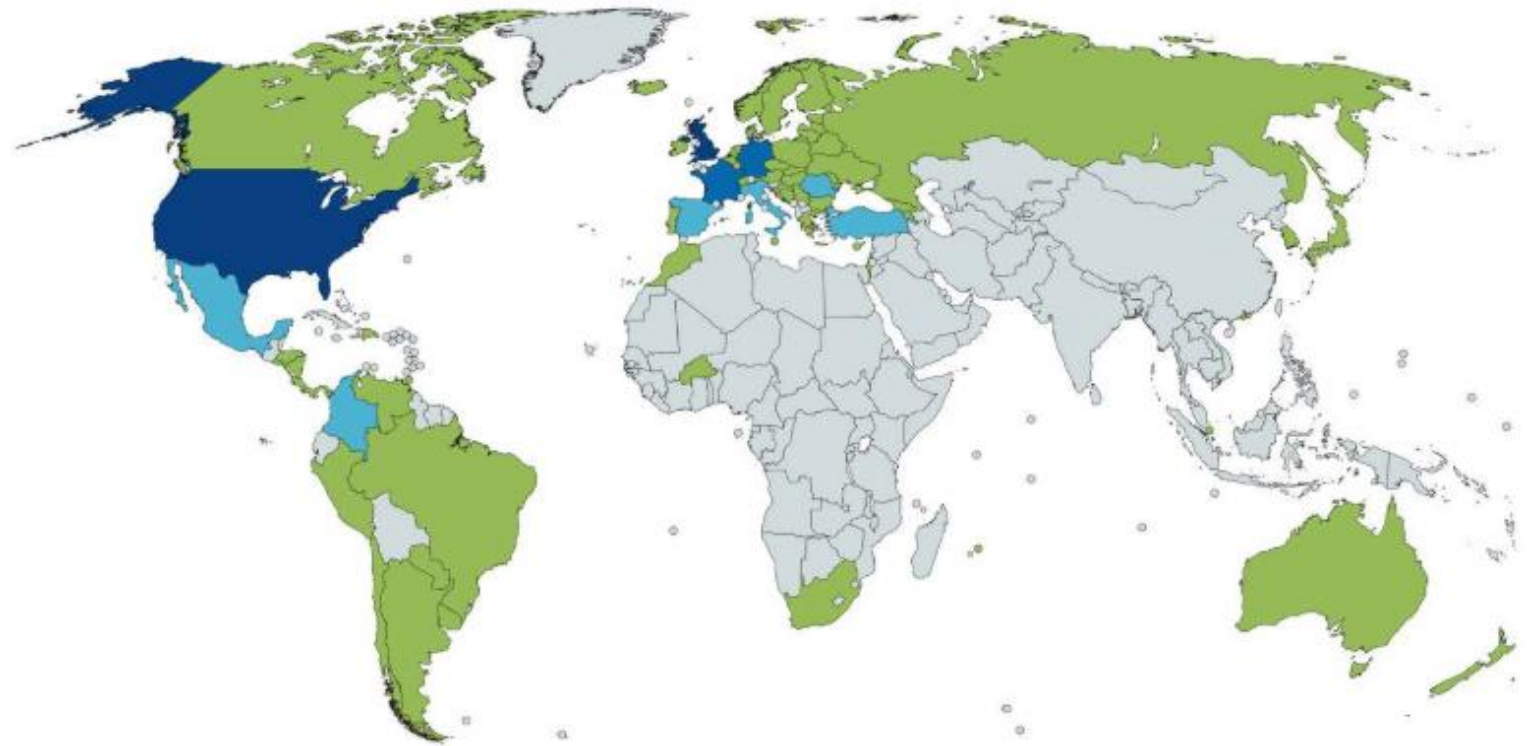
La Convenzione de L'Aja 19 ottobre 1996 prevede strumenti analoghi per i paesi extra UE con i quali si applica

- Soprattutto per quanto riguarda l'adozione di misure di protezione per il minore ovvero prescrizioni, efficaci fino a che il giudice competente del paese di residenza abituale non emetta decisioni in merito, che possono essere adottate nell'ordine di ritorno;
- Per quanto riguarda la verifica della situazione del minore al rientro, lo stesso art. 7 della Convenzione de L'Aja 25/10/1980 consente di attivare la cooperazione tramite le **Autorità Centrali**

AUTORITA' CENTRALE DESIGNATA PER L'ITALIA:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE
SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DELL'A.C.
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



I Paesi aderenti con cui si applica maggiormente la Convenzione sulla sottrazione internazionale nel mondo

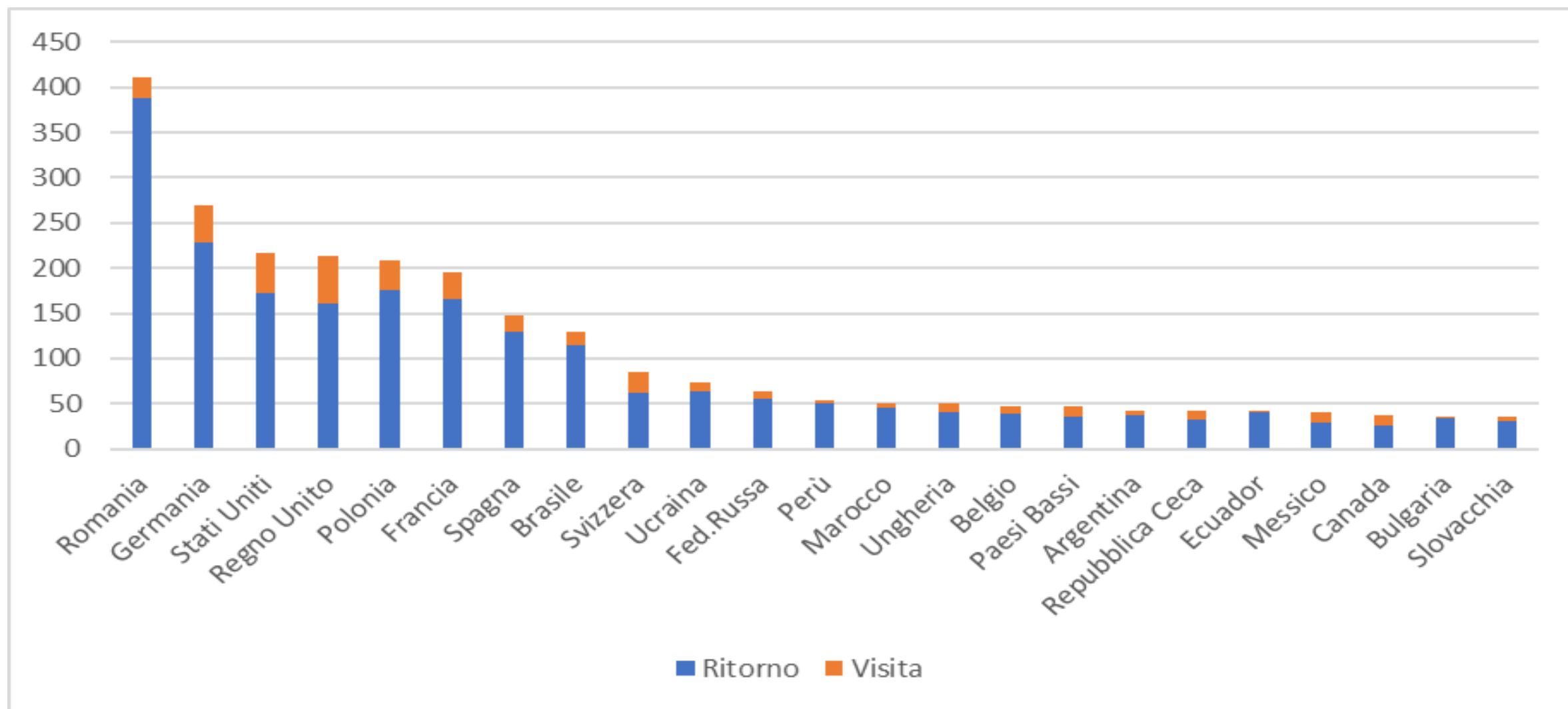


Blu maggiore frequenza
Azzurro media frequenza
Verde minore o nessuna
frequenza

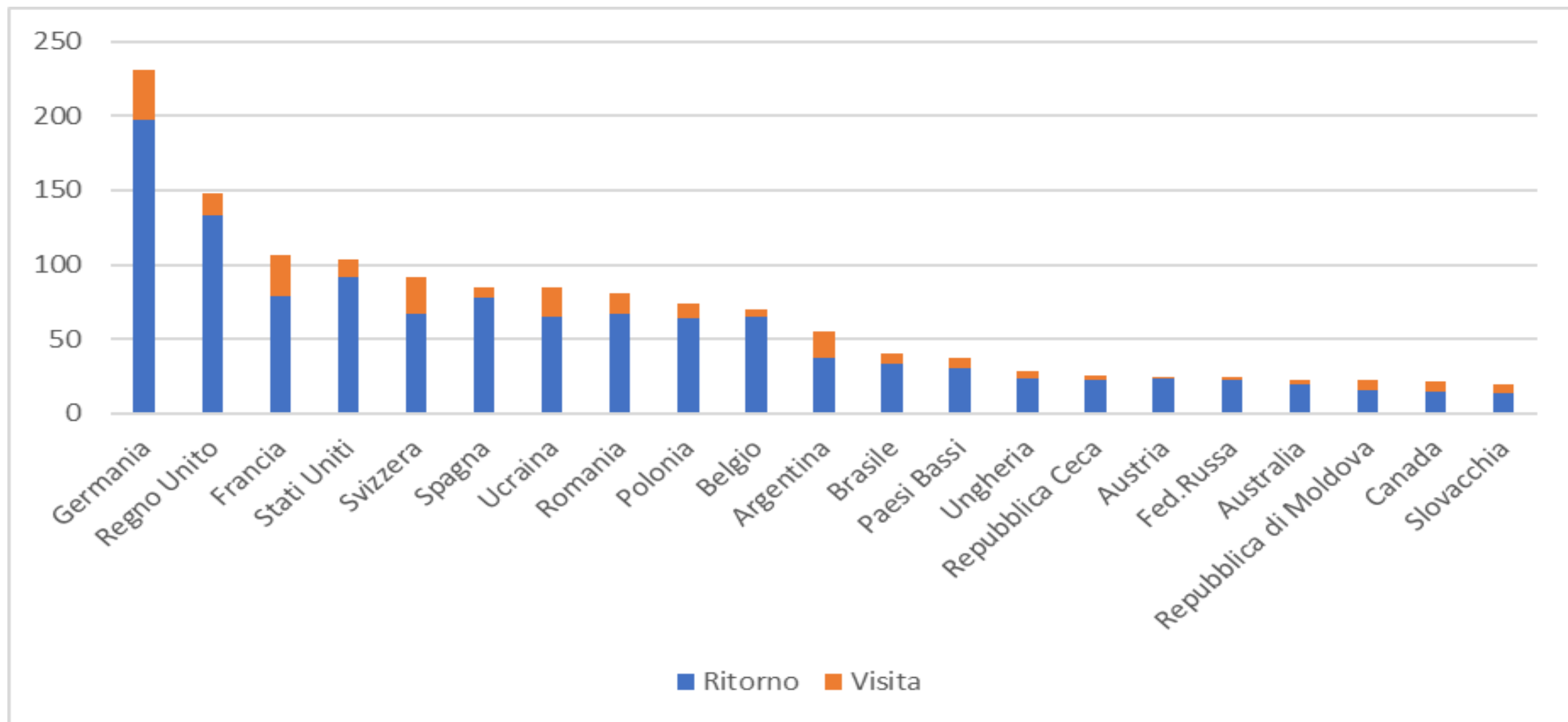
Le nazionalità dei soggetti coinvolti nei casi di sottrazione, provengono invece sempre più spesso anche da paesi meno ricchi, compresa Africa e Asia per effetto dei movimenti migratori verso i paesi più ricchi.

I Paesi con cui si applica maggiormente la Convenzione con l'Italia

Istanze pervenute all'Autorità Centrale italiana, negli anni dal 2000 al 2024 secondo la tipologia di istanza e le AA.CC. estere richieste. Frequenze pari o superiori a 30. Casi attivi.

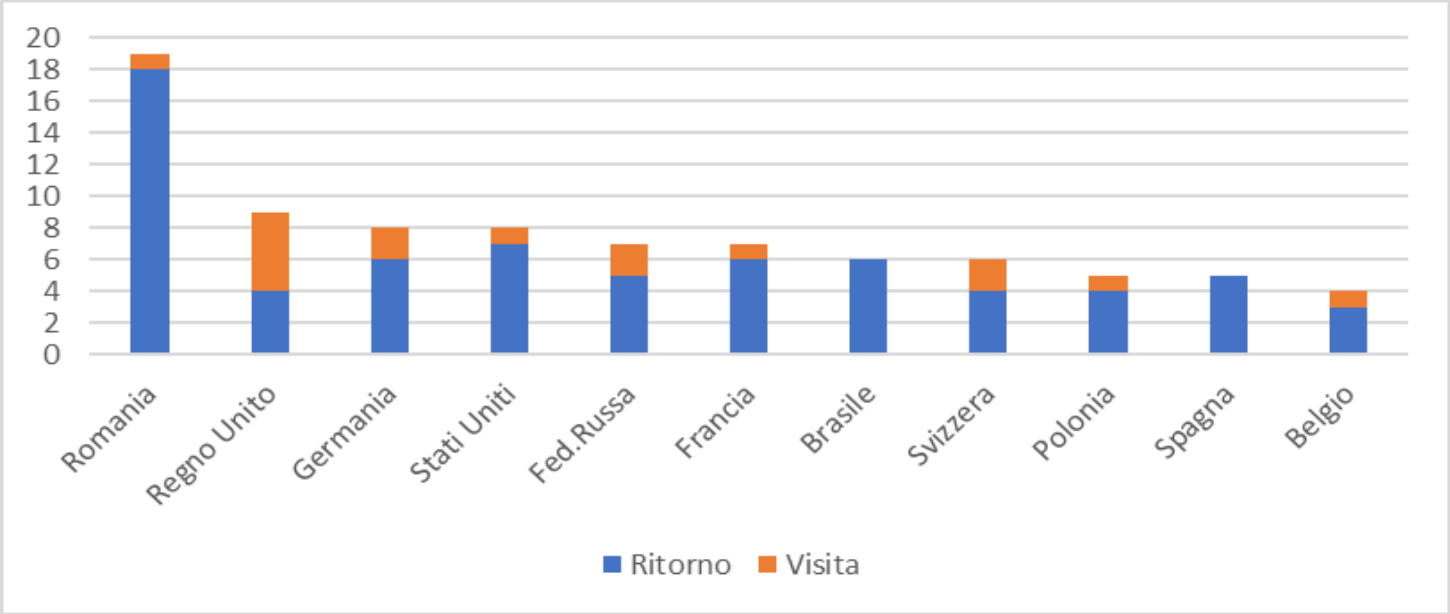


Istanze pervenute all'Autorità Centrale italiana negli anni dal 2000 al 2024 secondo la tipologia di istanza e le AA.CC. richiedenti. Frequenze pari o superiori a 15. Casi passivi.

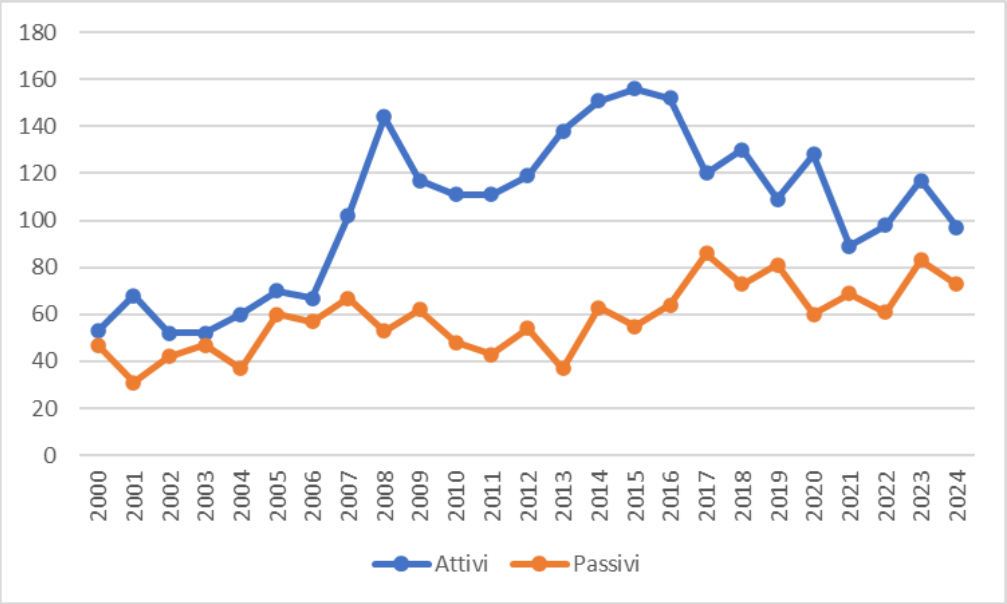


Anno 2024
totale istanze
trattate: n. 204,
170 ex art.8, n. 34
ex art. 21

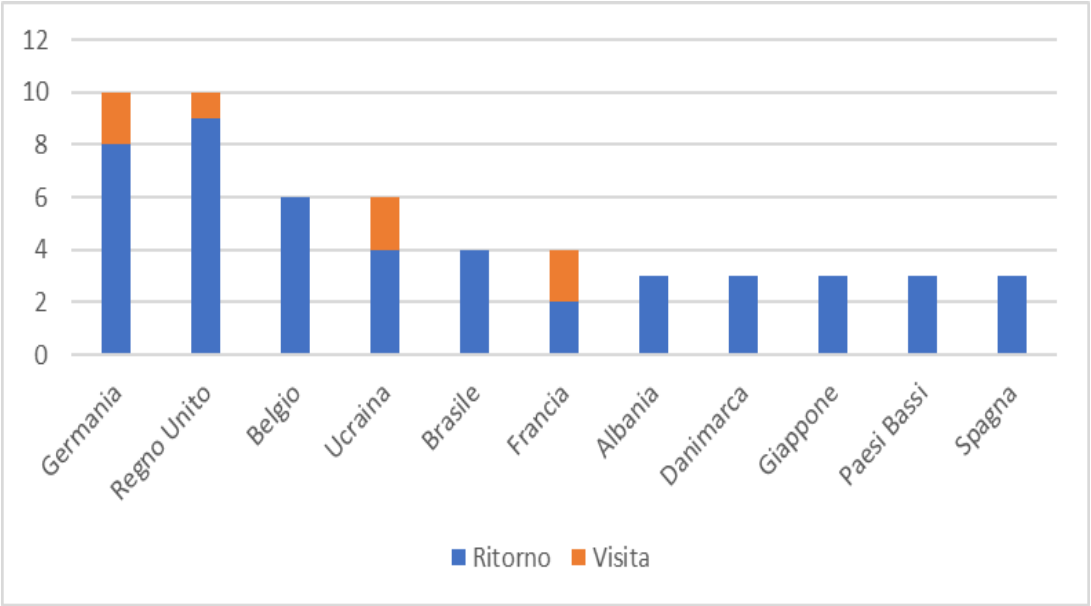
Casi attivi



Andamento istanze sottrazione internazionale



Casi passivi



I dati e i grafici riportati sono tratti dall'Analisi statistica delle attività dell'Autorità Centrale italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori - Anno 2024

A cura dell'Ufficio I del Capo Dipartimento

Sezione Statistica

Tel. 06/68188 297 – 268 – 274 – 279

E-mail: statistiche.dgmc@giustizia.it

su elaborazione dei dati raccolti

dall'Ufficio IV del Capo Dipartimento Autorità Centrali Convenzionali